

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIPRINI, COMINARDI, TRIPIEDI, LOMBARDI,
DALL'OSSO, CHIMIENTI**

Abolizione del titolo di « onorevole »

Presentata il 21 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La politica ed in particolare i politici appaiono sempre più distanti dai problemi concreti e dai cittadini.

Forte è il *gap* che si avverte tra i rappresentanti eletti in Parlamento e i rappresentati.

Ad aumentare la distanza tra eletto ed elettore sono anche il linguaggio, le parole e gli appellativi assegnati ai politici.

La gratuita attribuzione del titolo di « onorevole » ai senatori, ai deputati e ai consiglieri regionali ha contribuito nel tempo a fornire indebitamente un'immagine dei rappresentanti elettivi come una casta politica distaccata dal paese reale, dalle persone che con il loro voto li hanno delegati a rappresentarli nelle istituzioni.

L'appellativo « onorevole » è un retaggio arcaico di quella cultura ottocentesca che ancora permea tutto il palazzo di Montecitorio, dai regolamenti alle prassi.

Entrando nei Palazzi della politica il cittadino ha la sensazione che il tempo si sia fermato e che tutto sia rimasto sospeso, quasi a somiglianza di un *set* di un film d'epoca oppure di un museo.

La politica è invece un servizio attivo che viene reso per cittadini e la collettività.

Chi ora è investito dello *status* di parlamentare dovrebbe evitare di sentirsi investito di una dignità superiore a quella degli altri cittadini.

Il cambiamento della politica passa anche attraverso le parole e il linguaggio.

I tempi sono maturi per ristabilire sia nella forma sia, soprattutto, nella sostanza

un rapporto paritario tra eletti ed elettori; è bene tenere a mente che in democrazia il parlamentare riceve un mandato dal cittadino elettore ed è chiamato a rispondere di fronte ai cittadini di quel mandato. La Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo e che tutti sono uguali davanti alla legge.

La distanza della vecchia politica dalla società civile si avverte quando lo stesso cittadino si stupisce di ricevere una risposta o un incontro immediato con un cosiddetto « onorevole », poiché non era più abituato ad avere un rapporto diretto e paritario con i propri eletti.

I cittadini non hanno più la percezione di una politica normale, semplice, sobria e fatta da cittadini per i cittadini.

Eppure i parlamentari del Movimento 5 Stelle, all'atto della candidatura, si sono impegnati a rinunciare all'appellativo di « onorevole » in favore di quello di « cittadino portavoce », non hanno scorte e non viaggiano in auto « blu », dimostrando che è possibile portare avanti un progetto politico e sociale con impegno e passione

civile e senza rimborsi elettorali, con semplicità, senza cerimonie, restituendo alla collettività quanto non necessario all'esercizio del mandato ricevuto.

L'attributo « onorevole » significa « degno di stima e di rispetto » e sarebbe opportuno acquisirlo a consuntivo e non a preventivo, se e solo se il deputato o l'eletto sia stato all'altezza, agli occhi dei cittadini, dell'attività parlamentare che ha posto in essere.

La volontà di ristabilire, nella forma come nella sostanza, il principio della sovranità popolare non può prescindere dall'operare radicali correzioni di costume politico, laddove più manifesta appare la contraddizione tra funzione democratica e degenerazione partitocratica.

A questo scopo, e per rispondere anche in termini di rinnovata mentalità alle pressanti richieste di cambiamento provenienti dal Paese, si chiede l'approvazione della presente proposta di legge, finalizzata all'abolizione dell'anacronistico appellativo di « onorevole » nell'uso parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È abolita l'utilizzazione del titolo di « onorevole » riferito ai deputati, ai senatori, ai consiglieri regionali e ai consiglieri provinciali, anche se cessati dalla carica.

2. Il titolo di « onorevole » è sostituito dall'appellativo di « cittadino portavoce ».

3. L'utilizzazione del titolo di « onorevole » è punita con l'ammenda da euro 600 a euro 6.000.

4. Le entrate derivanti dai proventi delle ammende di cui al comma 3 del presente articolo sono versate nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito.

€ 1,00



17PDL0033180